

**DETERMINAZIONE N° 1604 DEL 30 AGO. 2011**

**Oggetto:** Prosecuzione congedo straordinario art. 42 D. Lgs n. 151/2001 - dipendente F.M. matricola n. 1935.

---

**Il Responsabile del Servizio Risorse Umane**

- PREMESSO** che la dipendente a tempo indeterminato F.M., matricola n. 1935 con determinazione n. 1435 del 29/07/2011 è stata autorizzata ad usufruire di un periodo di congedo straordinario, dal 1° agosto 2011 al 30 agosto 2011, ai sensi dell'art.42 D.lgs n.151/2001, per poter assistere la propria figlia, M.V., già riconosciuta in stato di gravità;
- VISTA** la nota n. 0024778 del 22/08/2011, con la quale la stessa dipendente chiede un ulteriore periodo allo stesso titolo a causa del perdurare dei problemi familiari relativi alla stessa figlia;
- RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs n.151/2001 che riconosce ai genitori di persone con handicap grave il diritto di usufruire, alternativamente, di un periodo di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, anche con interruzione;
- ACCERTATO** che per la medesima figlia M.V. la dipendente ha usufruito, di altri periodi di congedo allo stesso titolo, senza tuttavia superare il limite massimo dei 2 anni previsto dalla normativa;
- RILEVATO** che la concessione del congedo richiesto dalla dipendente F.M., della durata di ulteriori 30 giorni con decorrenza dal 31 agosto 2011, rientrerebbe in ogni caso nel limite dei due anni previsto dalla normativa in menzione;
- ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal più volte citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;
- RITENUTO** di dover concedere alla suddetta dipendente la prosecuzione del congedo straordinario per il periodo richiesto;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- Di concedere alla dipendente F.M., matricola n. 1935, un ulteriore periodo di congedo straordinario, ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2 della L. 53 dell'8 marzo


2000 e dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, per assistere la propria figlia, M.V., già dichiarata in situazione di gravità, ai sensi della Legge n. 104/1992, per un totale di giorni 30, dal 31 agosto 2011 e fino al 29 settembre 2011;

- Di dare atto che durante tale periodo la dipendente in oggetto ha diritto al trattamento economico e previdenziale, come previsto dall'art. 42 del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare che durante il periodo di congedo la dipendente F.M. non potrà usufruire dei benefici di cui all'art.33 della L.104/92;
- Di dare atto che tale periodo non è utile ai fini della indennità di premio servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
- Di trasmettere copia della presente determinazione al settore economico- previdenziale e all'Ufficio rilevazioni presenze del Presidio Ospedaliero per i conseguenti provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dot.ssa Maria Fanni Pittau



responsabile del procedimento M. C. Mereu  
P.O. Sett. Giu. Dr.ssa Sandra Olla



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Agosto 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 30 Agosto 2011 con prot. n.4454



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*